COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 621

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635. (4076) . . . 621

PRESIDENTE 621, 622

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* 622

CASTAGNO, *Relatore* 622

ORIGLIA 622

LONGONI 622

Disegno di legge (*Votazione segreta*):

Abrogazione di disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (3877) 623

Votazione segreta:

PRESIDENTE 623

La seduta comincia alle 9,50.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Battistini e Graziosi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 (4076).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 ».

Comunico che anche la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento. Pertanto, oggi, possiamo concludere la discussione iniziata nella precedente seduta.

Poiché nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« A partire dall'esercizio finanziario 1962-1963 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1976-77 è autorizzata la spesa annua di lire 925 milioni per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine

(Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di crediti finanziari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Le modalità e condizioni per la erogazione dei contributi di cui al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto dall'articolo 21 della stessa legge 5 luglio 1961, n. 635».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Propongo di inserire, a questo punto, il seguente articolo:

« Il ritardo dell'incasso del credito, nascente da finanziamenti contemplati nell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, costituisce sinistro – ai fini della garanzia concessa a norma di detta legge – decorsi 15 giorni dalla data di scadenza del credito stesso ».

CASTAGNO, *Relatore*. Vorrei preventivamente sapere se il Sottosegretario ha accertato quale sia la posizione dall'ufficio legislativo del Tesoro, per quanto riguardava questo articolo aggiuntivo.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Mi sia consentito e non solo a chiarimento della domanda formulata dal relatore, illustrare brevemente lo spirito dell'articolo aggiuntivo da me proposto.

Il Governo fa distinzione fra due tipi di operazioni: quelle di tipo normale e altre di tipo particolare. Per il primo tipo il carattere di sinistro viene accertato dopo sei mesi. Questa è la norma generale espressa nella legge, in quanto si tratta di operazioni di carattere commerciale e di finanziamento di opere e lavori per i quali evidentemente è necessario un lungo periodo di tempo per l'accertamento del carattere di sinistro.

Le altre operazioni, di tipo particolare, riguardano i finanziamenti che vengono fatti a Governi e a Banche centrali dei paesi in via di sviluppo economico. Si tratta di operazioni finanziarie per le quali l'accertamento del mancato pagamento non è subordinato ad esigenze di procedura e, pertanto, il Governo propone un più breve termine di quindici giorni, poiché sussiste il problema degli interessi che devono essere pagati. Se entro quindici giorni si è stabilito il carattere di sinistro, si effettua un rinvio di interessi che non devono essere più corrisposti. Se invece si supera questo periodo, indubbiamente si devono ancora corrispondere gli interessi. Per questa ragione il Ministero del commercio con l'estero è favorevole e fare inserire nella legge questo articolo aggiuntivo, in cui si fa riferimento solo ai casi contemplati dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 (casi molto limitati) e cioè i casi di finanziamenti a stati o a banche centrali di stato e, pertanto, non si tratta di operazioni di carattere commerciale. Infatti l'articolo 21, sopraricordato, dice: « possono essere autorizzati anche per la concessione a stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al risanamento economico di detti stati o di loro aree depresse.

Ecco perché si propone un termine di quindici giorni per far decorrere l'ulteriore pagamento degli interessi. In mancanza, si dovrebbe applicare la norma generale che prevede l'accertamento del carattere di sinistro solo dopo sei mesi.

CASTAGNO, *Relatore*. Non posso che ripetere la mia impressione che il Sottosegretario si fosse riservato di chiedere il parere all'Ufficio legislativo del Tesoro. Tale ufficio si sarebbe dichiarato contrario.

Non vorrei che, al passaggio dalla Camera al Senato, intervenisse il parere contrario del Ministro del tesoro, che bloccasse questo emendamento al Senato, con la evidente conseguenza della restituzione del provvedimento, emendato, alla nostra Commissione per un ulteriore esame.

ORIGLIA. Il termine di 15 giorni mi sembra troppo esiguo. Proporrei di elevarlo a 30.

LONGONI. Mi associo alla proposta del collega Origlia.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Non ho difficoltà ad accettare il termine di trenta giorni. Posso poi assicurare l'onorevole Castagno, per quanto riguarda i timori da lui espressi.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, al quale possiamo rimetterci essendo il miglior giudice di questa opportunità, penso che anche il nostro relatore non avrà nulla in contrario.

CASTAGNO, *Relatore*. D'accordo. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo, che diverrà articolo 2, dopo la modifica proposta dal collega Origlia ed accettata dal Sottosegretario Storchi, rimane così formulato:

« Il ritardo dell'incasso del credito, nascente da finanziamento contemplato nell'arti-

colo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, costituisce sinistro – ai fini della garanzia concessa a norma di detta legge – decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del credito stesso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 che dieviene articolo 3:

« L'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 sarà fronteggiato mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 347 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato e del disegno di legge: « Abrogazione di disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3877) esaminato nella seduta del 26 settembre ultimo scorso.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Abrogazione di disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3877) :

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 » (4076):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Baldi, Bertoldi, Castagno, Ceravolo Domenico, Colleoni, Colombo Vittorino, Dal Falco, De' Cocci, De Martino Carmine, Diaz Laura, Gatto Vincenzo, Gorreri Dante, Granati, Helfer, Invernizzi, Larussa, Longo, Longoni, Menchinelli, Merenda, Origlia, Romeo, Spallone, Titomanlio Vittoria, Togni Giulio Bruno, Tognoni e Vacchetta.

Sono in congedo:

Battistini e Graziosi.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI